



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

PROVINCIA DI TORINO

Via Municipio n. 3 – C.A.P. 10020 – Tel. (011)9187813 – Fax (011)9187128

Prot. n. 1337

Monteu da Po, lì 14 aprile 2021

ORDINANZA n° 2/2021

OGGETTO: RIAPERTURA PARCO GIOCHI COMUNALE C.SO INDUSTRIA.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” adottate con D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020 ed integrate con Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 1-2413: “Adozione delle “Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid 19;

Visto il Decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 -ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza a distanza o in quarantena;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n.15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31.1.2021 recante “aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

Visti i decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n. 36 del 12.03.2021 e n. 37 del 14.03.2021;

Richiamato il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 47 del 10 aprile 2021 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

Richiamato il punto 7 del suddetto decreto che testualmente recita: “è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco o sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione”;

Raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica, ma che in questo caso sia possibile assumere differenti regolamentazioni;

Considerato che molti studi internazionali hanno confermato che la trasmissione del Covid all'aperto è molto più bassa rispetto a quanto avvenga nei luoghi chiusi e che la bella stagione incide allentando il rischio di contagio da Covid-19;

Considerati l'andamento della situazione epidemiologica e l'importanza per tutti, in modo particolare per i bambini e gli adolescenti, dell'utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici e la necessità di permettere lo svolgimento di alcune attività;

Richiamati gli obblighi e i divieti imposti dalla vigente normativa relativi al divieto di assembramento, al rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per lo svolgimento dell'attività sportiva e di almeno un metro per ogni attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, al divieto di praticare sport di contatto, all'utilizzo della mascherina a partire dai sei anni di età;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50;

DISPONE

che per le motivazioni indicate e descritte in premessa a decorrere dal 15 aprile 2021 sino al 30 aprile 2021 sarà consentito l'accesso al pubblico del parco sito in Corso Industria a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro e l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

di demandare al servizio di Polizia Locale e agli altri soggetti autorizzati l'attivazione di ogni controllo utile al rispetto del presente Decreto e delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 previste dalla vigente normativa;

di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Torino, alla Stazione dei Carabinieri di Cavagnolo e al Servizio intercomunale di Polizia Locale;

di dare atto che la presente Ordinanza ha validità a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e cesserà di validità in caso di revoca o di ulteriori disposizioni.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (d.lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
F.to Maria Elisa GHION